



**CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI**  
*Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle*

**QUESTIONE PREGIUDIZIALE AI SENSI DELL'ART. 41 DEL  
REGOLAMENTO INTERNO sul seguente provvedimento:**

**“Deliberazione n. 512 del 22 settembre 2017: PROPOSTA AL CONSIGLIO:  
Approvazione Bilancio Consolidato Comune di Napoli per l'esercizio 2016.”.**

**PREMESSO CHE**

Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i, e come previsto dall'Allegato 4/4 del medesimo D.Lgs. 118/2011 prevede per gli enti locali la redazione entro la data del 30 settembre del Bilancio Consolidato;

In particolare il D.Lgs 118/2011 prevede:

**“Art. 11 (Schemi di bilancio)**

**1.** *Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:*

*a. allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;*

*b. allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico;*

*c. allegato n.11, concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'articolo11-”*

Le modalità ed i criteri, per la redazione di detto bilancio consolidato, sono illustrati nell'Allegato 4/4 al predetto D.Lgs.;

Il D.Lgs n. 267/2000 disciplina, agli artt. 147-quater, 151 comma 8, 233-bis comma 1, 239 comma 1, lett. d-bis, le modalità per la redazione, i controlli e l'approvazione del bilancio consolidato;

In particolare, come richiamato anche nelle Osservazioni del Segretario Generale, l'art. 239, comma 1, lett. d-bis, individua, tra le funzioni del Collegio dei revisori dei Conti, anche quella relativa alla stesura della “... *relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis, e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento*

*di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo..."*

Che lo Statuto del Comune ed il Regolamento di contabilità disciplinano le procedure di dettaglio che, comunque, non possono essere in contrasto con la normativa dettata dalle leggi;

Che in particolare, l'Allegato 4/4, prevede la costituzione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (GAP) – definito con deliberazione di G.C n. 450 – quale atto propedeutico per pervenire alla stesura del bilancio consolidato;

Che, come indicato al punto 3.2 del predetto Allegato, l'Amministrazione capogruppo prima dell'avvio della redazione del bilancio consolidato, comunica alle società individuate nel GAP, che esse: saranno comprese nel proprio bilancio consolidato, comunica a ciascuna di tali società l'elenco degli enti ricompresi nel consolidato, impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato;

In particolare, tale direttive riguardano: A) modalità e tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconto o dei bilanci consolidati. I bilanci e i rendiconti sono trasmessi alla capigruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci ovvero al massimo entro il 20 agosto (in assenza il pre-consuntivo o il bilancio predisposto). Da pareri espressi da Corte dei Conti e Anci il riferimento deve essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si approva il bilancio consolidato. B) le indicazioni di dettaglio cioè stato patrimoniale, conto economico e informazioni su crediti, debiti, utili, perdite ecc.. **Tali informazioni devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.**

Che l'Amministrazione capogruppo e le società e aziende partecipate devono eliminare, in sede di consolidamento, le operazioni ed i saldi reciproci poiché trattasi di operazioni all'interno del gruppo;

Che la nota integrativa deve essere redatta secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 4/4;

Che, sulla scorta di quanto rappresentato, si rileva che la deliberazione di GC n. 512/2017 di Proposta al Consiglio, non rispetta alcuna delle prescrizioni sopra richiamate;

Che in riferimento alla deliberazione n. 450/2017 costitutiva del "Gruppo Amministrativo del Comune di Napoli", atto propedeutico alla delibera 512/2017, i bilanci ed i pre-consuntivi di tutte le partecipate risalgono dal 2015 al 2013;

Alla deliberazione n. 512 risultano allegati i documenti contabili – preconsuntivi e bilanci - concernenti le società partecipate, alla data del 31/12/2016, che la nota integrativa non comprende gli elementi stabiliti dall'Allegato 4/4, che la deliberazione 512 risulta quindi priva della documentazione che deve essere allegata per legge – peraltro alcuni documenti contabili sono stati inviati via mail solo **venerdì 29 settembre u.s., alle ore 12,00 circa (quindi praticamente 02 ottobre);**

Che il lasso di tempo stabilito dal D.Lgs. 267/2000, affinché i Revisori possano redigere la propria relazione, è non inferiore a venti giorni, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento all'organo consiliare, come da norma richiamata

nelle osservazioni del Segretario Generale;

Che, occorre precisare, a seguito di discussione in sede di Conferenza dei Capigruppo, il Presidente del Consiglio Comunale ha fatto richiesta, di un chiarimento, al Segretario Generale in particolare sulla tempistica delle procedure per l'istruttoria da parte dell'Organo dei Revisori.

Nella sua nota di riscontro, il Segretario ha ribadito che la norma applicabile al caso di specie è l'art. 239, lett. D-d bis, come sopra richiamata, quindi con il termine di venti giorni a decorrere dalla data di trasmissione della delibera giunta, *“al fine di tutelare l'esercizio della funzione di cui è responsabile l'Organo di revisione contabile.”*. Il Segretario precisa che la norma non esclude la circostanza che l'Organo potrebbe elaborare la propria relazione in un termine inferiore ai 20 giorni.

Ma ciò significa che, prima di calendarizzare la seduta del Consiglio, si deve attendere che l'Organo di Revisione concluda, nei tempi per esso necessari, il suo iter – non sollecitato dall'amministrazione a provvedere in tempi stretti – così come riferito in Commissione Bilancio - poiché altrimenti si violerebbe la norma.

Dopo di ciò la Conferenza dei Capigruppo deve conferire all'Organo Consiliare il *“congruo lasso di tempo ai fini di una idonea valutazione degli atti loro sottoposti per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari”*, poiché si ritiene che il *“Consiglio debba disporre, ai fini della discussione in aula del bilancio consolidato di tutta la documentazione ad esso correlata, ivi inclusa la relazione dei Revisori dei Conti – tema conclusivo della richiesta di parere”*.

Il Segretario ricorda altresì che la mancata approvazione nei termini del bilancio consolidato comporta solo alcune specifiche conseguenze/sanzioni, ma non anche la procedura di scioglimento dell'Organo Consiliare.

Che pertanto la disamina della deliberazione 512/2017 da parte del Consiglio, ai fini della sua approvazione, viene comunque calendarizzata in data inferiore a quella prevista per legge e senza conferire ai consiglieri quel *“congruo lasso di tempo [...] per poter esercitare le prerogative e le funzioni loro conferite dall'Ordinamento...”* ;

Che, allo stato, nessuna azienda ha posto in essere quanto previsto dal D.Lgs 175/2016 e s.m.i., né hanno proceduto, le dette aziende, alla adozione dei rispettivi bilanci nei termini di legge, ed è ancora da approvare, dal Consiglio, la deliberazione 421 del 27 luglio 2017, per l'adeguamento degli statuti in esecuzione del citato D.Lgs. 175/2017;

Che infine, la Corte dei Conti, con deliberazione n. 9/SEZAUT/2016INPR, al punto 8.2, fa notare che la Sezione delle Autonomie ha richiamato l'attenzione degli enti territoriali sull'obbligatoria costituzione, già nel bilancio previsione 2015, di un fondo vincolato in caso di perdite reiterate nelle aziende speciali, obbligo che viene meno soltanto in caso di consolidamento dei relativi bilanci, essendo finalizzato ad incentivare l'ente proprietario nel perseguimento della sana gestione degli organismi. Difatti per la Corte occorre sempre valutare, al momento di assumere oneri per la ricapitalizzazione della società in perdita, la capacità della società di tornare in utile (previa valutazione di un piano industriale) nonché l'economicità e l'efficacia della

gestione del servizio tramite il predetto organismo, piuttosto che prendere atto dell'avvenuto scioglimento della medesima a norma dell'art. 2484, comma 1, n4 C.C. Al punto 8.3 della deliberazione citata, la Corte rileva che nel contesto di una valutazione complessiva degli equilibri degli enti territoriali, mediante il bilancio consolidato, resta fondamentale la verifica della corrispondenza tra poste debitorie e creditorie tra enti ed organismi. Trattasi di un obbligo informativo, fermo restando che l'obbligo di asseverazione deve ritenersi posto a carico degli organi di revisione sia degli enti territoriali sia degli organismi controllati/partecipati per garantire una piena attendibilità dei rapporti debitori e creditori.

### **PER TUTTO QUANTO PREMESSO E RILEVATO**

in considerazione dei principi contabili degli Enti Locali, dettati dal D.Lgs 267/2000, dal regolamento di contabilità e dal D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., e da tutto quanto riportato in premessa

Si propone di non procedere all'esame della deliberazione così come proposta ed avente oggetto:

**“Deliberazione n. 512 del 22 settembre 2017: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Approvazione Bilancio Consolidato Comune di Napoli per l'esercizio 2016.”.**

demandando all'Amministrazione proponente e ai competenti Servizi la riformulazione di un provvedimento che tenga conto dei rilievi formulati e del conseguente rispetto dei riferimenti normativi, regolamentari e giurisprudenziali indicati, riportando, in essa deliberazione, tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 118/2017 e s.m.i., dall'Allegato 4.4 al medesimo D.Lgs., nonché tutti gli elementi contabili aggiornati per una completa attendibilità dei rapporti debitori e creditori e del reale stato economico delle società partecipate del Comune di Napoli, nonché del rispetto della tempistica, prevista per legge, per la elaborazione della relazione dei Revisori dei Conti e per l'adempimento della propria funzione da parte dei Consiglieri Comunali.

Matteo BRAMBILLA  
(Presidente del Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle)